Circolare del Ministero dell'Interno n. 86 del 20/09/1973 Servizi di vigilanza ai locali di pubblico spettacolo.

Testo:

Con circolare n. 58 del 23 giugno 1971 e successive circolari n.75 del 25 ottobre 1972 e n. 87 del 21 dicembre 1972, questo ministero fissava alcuni criteri di massima e dava direttive allo scopo di addivenire ad una riduzione dell'impiego del personale Vigili del Fuoco impegnato nei servizi di vigilanza ai locali di pubblico spettacolo. A circa due anni dall'emanazione della prima circolare è stato constatato che l'alleggerimento dei servizi di vigilanza, con le istituzioni di squadre private d'intervento e l'adozione di efficienti impianti di rilevazione ed estinzione degli incendi, non ha portato alcuna conseguenza negativa ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Al fine di giungere ora ad una perequazione degli obblighi di lavoro del personale Vigili del Fuoco con quelli degli altri impiegati civili dello Stato, vengono fissate con decorrenza immediata le seguenti direttive alle quali devono ispirarsi le SS.LL. quali Presidenti delle Commissioni permanenti provinciali di vigilanza previste dall'art. 141 del Regolamento di Pubblica Sicurezza 6 maggio 1940, n. 635:

- 1. nei locali di pubblico spettacolo deve essere sostituito, fin dove è possibile, il carico dell'uomo con adeguate attrezzature di rilevamento e di repressione degli incendi;
- 2. diversamente, il servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo dovrà essere trasferito gradualmente a squadre antincendi private. A tale scopo verranno assunte, da parte dei Comandi Provinciali Vigili del Fuoco, sempre nell'ambito delle rispettive Commissioni Provinciali di vigilanza, le necessarie iniziative per la costituzione di dette squadre, possibilmente formate da ex vigili del fuoco od ex vigili volontari ausiliari o da personale normalmente operante nei locali stessi, di cui dovrà essere curata la preparazione tecnica e l'addestramento specifico e controllato l'impiego nei servizi di vigilanza.

Solo nel caso di eccezionali non sormontabili difficoltà per l'adozione di tali criteri, potrà consentirsi, previa attenta valutazione da parte del Comandante Provinciale Vigili del Fuoco e sempre che la sua disponibilità di personale lo consenta, di utilizzarlo per i servizi di vigilanza personale in turno di servizio, nel numero giudicato strettamente indispensabile ed, eventualmente, personale in turno libero che volontariamente si rendesse disponibile per effettuarli. Le SS.LL. sono pregate di svolgere ogni azione atta a derimere eventuali difficoltà che potessero sorgere in merito e a riferire entro il 30 novembre p.v. a questo Ministero sull'adozione dei criteri suesposti.